



Comune di Carmignano

BANDO DI CONCORSO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 "ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI"

RENDE NOTO

che a partire dalla data del 20/08/2026 fino al 21/09/2026 i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione del pagamento del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al presente Bando è necessario il possesso, **alla data di pubblicazione** del presente Bando dei seguenti requisiti e condizioni:

Cittadinanza

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

Residenza

- 2) residenza anagrafica nel Comune di Carmignano, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo (D.G.R.T. 154/2026 Allegato A art. 3.1);

Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

- 3) Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
 - di edilizia residenziale pubblica (ERP)
 - di edilizia residenziale agevolata
 - appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9

L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.R.P. nel corso dell'anno 2026 comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 Allegato A art. 3.3).

Assenza di titolarità di diritti reali su alloggi

- 4) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Carmignano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n. 2/2019.
- 5) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; (D.G.R.T. 851/2025 Allegato A art. 3.1).

Le precedenti disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (D.G.R.T. 851/2025 Allegato A punto 3.1);

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1.1).
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

I requisiti di cui ai punti 4) e 5) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita dei requisiti di cui ai punti 4) e 5) che precedono, il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti.

Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

- 6) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e adibito ad abitazione principale, regolarmente registrato, riferito ad un alloggio sito nel Comune di Carmignano e di proprietà privata, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il contratto deve essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali salvo opzione per la cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 (D.G.R.T. 154/2026 Allegato A – punto 3.1.b).

Il canone di locazione di riferimento per il 2026 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 851/2025 Allegato A art. 2.7).

In caso di coabitazione e residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.8).

Saranno ammissibili le domande presentate da soggetti non diretti intestatari del contratto di locazione purché facenti parte del nucleo familiare dell'intestatario.

Situazione economica

7) possesso di certificazione in corso di validità e priva di difformità dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati (D.G.R.T. 154/2026 Allegato A art. 3.1 lettera h):

Fascia A: Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 16.114,80 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S.).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B: Valore ISE compreso tra l'importo di € 16.114,81 e l'importo di € 32.724,49 e con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

8) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito indicati (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.6):

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

9) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.5).

Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione

10) I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.2). L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2026.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il presente beneficio verrà erogato solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'Assegno di Inclusione stesso. (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.2).

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b) dell'Allegato A alla D.G.R.T. 154/2026, che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013).

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, punto 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 10).

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 4 – INAMMISSIBILITÀ' DELLA DOMANDA

Sono motivi **non sanabili** di esclusione – **per i quali pertanto non è possibile presentare ricorso**, oltre alle situazioni già citate:

- a) istanza presentata oltre i termini;
- b) istanza priva del documento di identità del richiedente e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea istanza priva della copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero della copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- c) istanza inviata con modalità diverse da quella prevista dal bando;
- d) domanda nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali);

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- 1) documentazione relativa alle deroghe sulla titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggi ubicati entro una distanza di 50 km dal Comune di Carmignano o su tutto il territorio italiano o estero di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 1;
- 2) i soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore ISE del nucleo familiare pari a ZERO o comunque inferiore al canone di locazione pagato, devono allegare alla domanda: a) espressa certificazione attestante l'erogazione di aiuti economici rilasciata dall'ente (se diverso da ente pubblico) o associazione che presta assistenza b) ovvero autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico ad integrazione del reddito familiare. L'eventuale certificazione dei Servizi sociali del Comune o di altro ente pubblico sarà acquisita d'ufficio;
- 3) copia integrale del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 6) del Bando. Qualora nel corso dell'anno 2026 il richiedente sia stato titolare di più contratti di locazione dovrà essere prodotta copia integrale di entrambi nonché documentazione attestante il pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto, o documentazione attestante l'opzione per la cedolare secca;
- 4) ricevute di pagamento del canone di affitto necessarie per la liquidazione delle somme spettanti da consegnare entro il 31 gennaio 2027 con le modalità previste dall'art. 11 del presente Bando;

5) eventuale documentazione relativa alla percezione dell'Assegno di Inclusione dal quale si ricavi il numero dei mesi erogati nell'anno 2026, l'importo della quota B da consegnare entro il 31 gennaio 2027 con le modalità previste dall'art. 11 del presente Bando.

N.B. I documenti di cui ai soli punti 4) e 5) non dovranno quindi essere immediatamente allegati alla domanda ma prodotti entro il 31 gennaio 2027

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti nelle due fasce A e B sopra individuate.

All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e, in caso di parità, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo.

La graduatoria verrà pubblicata con la sola indicazione del numero di protocollo della domanda.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi secondo le modalità indicate dal presente Bando.

Il Responsabile del Settore 4 procederà con proprio atto all'approvazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Carmignano all'indirizzo www.comune.carmignano.po.it entro il giorno 06/10/2026. Avverso tale graduatoria gli interessati potranno proporre opposizione scritta entro il termine perentorio di **10 giorni dalla pubblicazione della stessa**.

I ricorsi potranno essere presentati su carta libera con le stesse modalità di invio previste per l'inoltro della domanda di ammissione al contributo.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. **Nessuna comunicazione scritta e personale verrà inviata ai richiedenti il contributo né agli ammessi né agli esclusi.** I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Carmignano.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet del comune di Carmignano entro il giorno 23/10/2026.

ART. 8 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio.

I contributi saranno liquidati seguendo il seguente ordine:

1) fascia A

2) fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Il contributo potrà essere erogato, in misura percentuale inferiore al 100% dell'importo teorico spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia A ed eventualmente della fascia B.

ART. 9 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2026.

ART. 10 – DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale integrato con risorse regionali.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza sul valore ISE del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato (quindi al netto di oneri accessori).

L'entità del **contributo teorico** viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue (D.G.R.T. 851/2025 art. 4.1):

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Nel caso in cui, dopo la presentazione dei documenti attestanti il pagamento, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate con esclusione dal calcolo del contributo delle frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si precisa che:

- nell'ipotesi in cui il richiedente abbia, prima della presentazione della domanda, cambiato alloggio e stipulato un nuovo contratto di locazione, lo stesso potrà presentare la domanda per ambedue i contratti (quello terminato e quello in essere) purché gli stessi abbiano le caratteristiche previste dal presente bando. In tal caso alla domanda dovranno essere allegati ambedue i contratti.
- qualora il richiedente il contributo, successivamente alla data di presentazione della domanda, stipuli un nuovo contratto di locazione, per un immobile sito nel comune di Carmignano, si terrà conto anche dei canoni riferiti al nuovo contratto regolarmente registrato da documentare al Comune di Carmignano entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. Il nuovo contratto deve avere tutte le caratteristiche previste dal presente bando.
- L'eventuale assegnazione di un alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a decorrere dall'assegnazione medesima.

Se le risorse finanziarie non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, **saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in Fascia A ed esclusi i richiedenti inseriti in Fascia**

B.

Il Comune si riserva, per ciascuna fascia, di applicare riduzioni sulle quote spettanti erogando contributi in percentuale inferiore al 100%, effettuando quindi una ridistribuzione delle risorse.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 pari a € 16,66 mensili (D.G.R.T n. 851/2025 art. 5.3).

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal presente Avviso.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I concorrenti inseriti in graduatoria, **senza nessuna ulteriore comunicazione da parte del servizio**, dovranno presentare entro il 31/01/2027 la seguente documentazione **pena la decadenza dal beneficio**:

1. copia dei bonifici bancari/postali attestanti il pagamento del canone mensile ovvero, in caso di pagamenti effettuati con modalità diverse, attestazione del proprietario di avvenuto ricevimento dell'importo del canone.
2. documentazione attestante il pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto, o documentazione attestante l'opzione per la cedolare secca.
3. eventuale documentazione relativa alla percezione dell'Assegno di Inclusione dal quale si ricavi il numero dei mesi erogati nell'anno 2026 e l'importo della quota B.

La mancata presentazione, anche di un solo documento richiesto, comporta la decadenza dal relativo beneficio.

Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non pagate alcune mensilità il contributo verrà ridotto proporzionalmente ai mesi non pagati senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI MOROSITÀ

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato **a sanatoria** della morosità medesima. Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti e gli estremi di c/c a lui intestato.

ART. 13 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato nel giorno 21/09/2026.

ART. 14 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sul modello predisposto dal Comune, disponibile sulla pagina dedicata al Contributo Affitto 2026 presente sul sito istituzionale del Comune di Carmignano, e presentate tramite PEC all'indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it oppure consegnandole al Protocollo generale dell'Ente negli orari di apertura al pubblico.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al Bando possono essere richieste inviando una mail all'indirizzo sociale@comune.carmignano.po.it

Per assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi allo sportello della “Bottega della Salute”.

Art. 15 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi nel caso ne facciano richiesta entro un mese dal decesso stesso.

ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni, anche attraverso l'inoltro dei nominativi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

ART. 17 – NORME FINALI

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, a esclusione della residenza e della titolarità del contratto di locazione, nel caso in cui la stipula avvenga successivamente alla pubblicazione del bando e comunque entro e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda.

Saranno ammesse anche le domande dei partecipanti **non intestatari del contratto di locazione** qualora gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato e producano idonea documentazione giustificatrice del subentro nel contratto, quale familiare, determinato dal decesso dell'intestatario, da separazione legale dal coniuge o altro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/1998, alla LRT n. 2/2019 e successive integrazioni e modificazioni e alle deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 e n. 154 del 16/02/2026. La responsabile del procedimento è individuata nella persona dell'Istruttore Amministrativo Monica Palloni.

ART. 18 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Titolare del trattamento è il Comune di Carmignano. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 4 “ Istruzione e Servizi Sociali” (e-mail: sbruno@comune.carmignano.po.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Nadia Corà (e-mail: consulenza@entionline.it).

Maggiori informazioni possono essere reperite al seguente link:

https://www.comune.carmignano.po.it/pagina144842_informativa-privacy.html.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone agli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

La Responsabile del Settore
(Dott.ssa Saveria Bruno)